

Allegato alla delibera C.C. n.13 del 09.09.2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Salvatore Pagano

Il Sindaco
F.to: Filippo Fusè



COMUNE DI MESERO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

PREMESSA

L' **Imposta Unica Comunale**, di seguito denominata "IUC", istituita con legge n.147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La "IUC" di seguito regolamentata in un testo unico e coordinato, si compone:

- **IMU**: imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI**: componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- **TARIP**: tariffa puntuale diretta alla copertura dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti

INDICE

CAPITOLO 1		Pag. 3
Disciplina generale	"IUC"	
(Imposta Unica Comunale)		
CAPITOLO 2		Pag. 4
Regolamento componente	"IMU"	
(Imposta Municipale Propria)		
CAPITOLO 3		Pag. 12
Regolamento componente	"TASI"	
(Tributo sui servizi indivisibili)		
CAPITOLO 4		Pag. 17
Regolamento componente	"TARIP"	
(Tariffa puntuale diretta alla copertura dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti)		

CAPITOLO 1

Disciplina generale **IUC**
(Imposta Unica Comunale)

Art.1 – Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"

Art.1 **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda l'IMU:

- la disciplina delle riduzioni, delle esenzioni e delle assimilazioni;

b) per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indispensabili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

c) per quanto riguarda la TARIP:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- l'applicazione di percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e nella quale vengono prodotti rifiuti speciali.

CAPITOLO 2

Regolamento componente “IMU” (Imposta Municipale Propria)

- Art. 1 – Finalità del presente regolamento
- Art. 2 – Presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Definizione di abitazione principale
- Art. 4 – Definizione di pertinenza e numero delle pertinenze
- Art. 5 – Definizione di fabbricato
- Art. 6 – Definizione di area edificabile
- Art. 7 – Definizione di fabbricato rurale strumentale
- Art. 8 – Soggetti attivi
- Art. 9 – Soggetti passivi
- Art. 10 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni
- Art. 11 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 12 – Disciplina delle pertinenze
- Art. 13 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli (Finzione giuridica)
- Art. 14 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 15 – Esenzioni
- Art. 16 – Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 17 – Base imponibile
- Art. 18 – Versamento e riscossione
- Art. 19 – Versamenti dei contitolari
- Art. 20 – Attività di accertamento
- Art. 21 – Riscossione coattiva
- Art. 22 – Rimborsi
- Art. 23 – Differimento dei termini di versamento e rateizzazione
- Art. 24 – Sanzioni ed interessi
- Art. 25 – Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 26 – Incentivi all'ufficio
- Art. 27 – Funzionario responsabile
- Art. 28 – Disposizioni finali e transitorie
- Art. 29 – Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1
FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'imposta municipale propria in riferimento agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Articolo 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Articolo 3
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente.

Articolo 4
DEFINIZIONE DI PERTINENZA E NUMERO DELLE PERTINENZE

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), purché rivestano dei requisiti di cui all'art. 817 del codice civile, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

Articolo 5
DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Articolo 6
DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi dei medesimi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 7
DEFINIZIONE DI FABBRICATO RURALE STRUMENTALE

1. Per fabbricati rurali strumentali dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in Legge 26 febbraio 1994 n. 133.
2. Il carattere di ruralità è riconosciuto ai fabbricati strumentali allo svolgimento della attività agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile e quindi destinate:
 - Alla protezione delle piante
 - Alla conservazione dei prodotti agricoli
 - Alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento
 - All'allevamento e al ricovero degli animali
 - All'agriturismo
 - Ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunte in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento
 - Ad uso di ufficio nell'azienda agricola

- Alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1 comma 2, del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001.

Articolo 8

SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato, al quale, ai sensi dell'art. 1 comma 380 della L.228/2012, è riservata la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

Articolo 9

SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono:
 - il proprietario di immobili, comprendendosi i fabbricati, i terreni agricoli e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie;
 - il concessionario di aree demaniali;
 - il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula del contratto. Il locatario è altresì soggetto passivo anche relativamente agli immobili da costruire o in corso di costruzione.

Articolo 10

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

1. La determinazione delle aliquote è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale, nei limiti minimi e massimi, così come previsto dall' articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote in essere nell'anno in corso.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie, deliberate dal Comune, devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'art.52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza prevista per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.
5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le relative detrazioni.
6. Per gli anni 2012 e 2013 è applicata una detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
7. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.
8. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione per i figli spetta per intero al coniuge assegnatario della casa coniugale presso la quale risiedono e dimorano i figli medesimi.

Articolo 11

ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

1. Si considera adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare e le eventuali pertinenze possedute, a titolo di proprietà od usufrutto,

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Articolo 12 **DISCIPLINA DELLE PERTINENZE**

1. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale gli immobili definiti dall'art. 817 del codice civile, distintamente iscritti in catasto nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate a condizione che la stesse siano:
 - a) possedute e utilizzate direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale;
 - b) ubicate nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell'unità immobiliare principale o, in caso contrario, acquistata con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell'Imposta di Registro, sia stata vincolata all'unità immobiliare principale ed abbia beneficiato delle agevolazioni per la prima casa;
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo, purchè le stesse rivestano i requisiti di cui all'art. 817 del codice civile e quindi siano destinate in modo durevole ed esclusivo al servizio dell'abitazione.
3. Al fine di agevolare i contribuenti, nel caso vi siano più fabbricati classificati nella categorie C/2-C/6 e C/7 che rivestono le condizioni e le caratteristiche di cui al comma precedente, si considera pertinenza ai fini del calcolo dell'Imposta Municipale Propria quella con rendita catastale più elevata in riferimento ad una unità per ciascuna delle categorie sopracitate.

Articolo 13 **AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI** **(FINZIONE GIURIDICA)**

1. I terreni, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono considerati non fabbricabili a condizione che:
 - a) siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. n.99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti;
 - b) sui medesimi persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
2. La finzione giuridica opera a favore dei soggetti comproprietari del terreno anche nel caso sia condotto direttamente da uno o da alcuni dei comproprietari medesimi, purchè ricorrano i requisiti di cui alle lett. a) e b).

Articolo 14 **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, determina, per zone omogenee, i valori delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, al fine della limitazione del potere di accertamento e per ridurre l'insorgenza di contenzioso.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati, agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992.

Articolo 15 **ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta, così come previsto dall'art. 9 comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le seguenti condizioni:
 - Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- In forza dell'art. 59, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, si stabilisce di estendere l'esenzione agli immobili di proprietà del Comune di Mesero (come da inventario dei Beni Immobili comunali) anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
2. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504/92 come di seguito riportate:
 - I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9;
 - I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni;
 - I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della costituzione, e le loro pertinenze;
 - I fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
 3. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
 4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
 5. L'ente proprietario deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui ha inizio l'utilizzo dell'agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l'esenzione è applicata.

**Articolo 16
(AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI)**

1. Per le aree inedificabili, divenute tali a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali e regionali, il funzionario responsabile, su richiesta degli interessati, dispone il rimborso.
2. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata nella misura degli interessi legali, per il periodo decorrente dall'entrata in vigore di qualsiasi vincolo normativo che di fatto non consenta l'edificazione.
3. Il rimborso spetta a condizione che:
 - a) la domanda di rimborso venga presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo definitivo di inedificabilità;
 - b) non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere degli eventuali provvedimenti adottati in merito all'abuso.
 - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che istituiscono il predetto vincolo definitivo di inedificabilità, abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti.
4. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

**Articolo 17
BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Coefficiente	Categoria catastale	Tipologia
160	A/1 – A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7 – A/8 – A/9	Abitazioni e/o Residenze
	C/2	Magazzini e locali di deposito
	C/6	Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse
	C/7	Tettoie chiuse o aperte

Coefficiente	Categoria catastale	Tipologia
140	B	strutture di uso collettivo
	C/3	Laboratori per arti e mestieri
	C/4	Fabbricati e locali per esercizi sportivi
	C/5	Stabilimenti balneari e di acque curative

Coefficiente	Categoria catastale	Tipologia
80	A/10	Uffici e studi privati
	D/5	Istituti di credito, cambio ed assicurazione

Coefficiente	Categoria catastale	Tipologia
55	C/1	Negozi e botteghe

Coefficiente	Categoria catastale	Tipologia
60 (per l'anno 2012)	D (esclusi D/5)	categorie speciali a fine produttivo o terziario
65 (dall'anno 2013)		

- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
- Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

Articolo 18 VERSAMENTO E RISCOSSIONE

- L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene stipulato dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene stipulato dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
- In caso di successione mortis causa gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
- I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
- I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente risulti pari o inferiore a € 12,00 (euro dodici) annui.

Articolo 19
VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

1. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.

Articolo 20
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Secondo quanto previsto dall'art.1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 25 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi moratori al tasso legale, calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
5. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 21
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente:
 - a) secondo il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43.
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

Articolo 22
RIMBORSI

1. Il contribuente, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute
2. Il Comune entro massimo centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi al tasso legale.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 12,00 (euro dodici) per ciascun anno di imposta.

Articolo 23
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO E RATEIZZAZIONE

1. In caso di debito derivante dalla notifica di avvisi di liquidazione e/o accertamento dell'imposta municipale propria, può essere concessa su richiesta del contribuente la rateizzazione del pagamento dell'importo complessivo (comprensivo di imposta sanzioni e interessi).
2. La rateizzazione del pagamento dell'obbligazione tributaria risultante da atti di accertamento è concessa fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita garanzia, costituente in una polizza fideiussoria bancaria qualora l'importo complessivo dovuto sia uguale o superiore ad € 25.000,00.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale.

4. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento relativo agli avvisi di accertamento.
6. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e, in caso di ulteriore insolvenza, si procederà alla riscossione coattiva così come previsto dall'art.21 del presente regolamento.

Articolo 24
SANZIONI ED INTERESSI

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale.

Articolo 25
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 26
INCENTIVI ALL'UFFICIO

1. Se ed in quanto previsti dalla normativa in materia, la Giunta Comunale potrà stabilire che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria venga destinata al potenziamento degli uffici tributari del Comune, potendo attribuire compensi incentivanti al personale addetto.

Articolo 27
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

Articolo 28
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 29
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 3

Regolamento componente “**TASI**”
(Tributo sui servizi indivisibili)

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto dell'imposta
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Determinazione delle aliquote
- Art. 7 - Detrazioni
- Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni
- Art. 9 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili
- Art. 10 - Dichiarazioni
- Art. 11 - Modalità di versamento
- Art. 12 - Scadenze del versamento
- Art. 13 - Somme di modesto ammontare
- Art. 14 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 15 - Accertamento
- Art. 16 - Rimborsi
- Art. 17 - Entrata in vigore

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della podestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai comma dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), così come modificati dal D.L. 16 del 06.03.2014, e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigente.

Articolo 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Articolo 3
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori e detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 (dieci) per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 6, La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Articolo 5
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'art.13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazione, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Articolo 6
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli :
 - a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
 - b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minore aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille;
 - d) per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'MU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201, del 2011;
1. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676, 677, 678 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni in cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
 2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 7, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 8, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

Articolo 7 DETRAZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art.6, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014, nei seguenti casi:
 - A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :*
 - a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
 - a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - B) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero AIRE) :*
 - b1) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 731 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Articolo 8 RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili indicati dal comma 3, articolo 1 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014.
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
3. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della Legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Articolo 9
INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e le detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascun di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 10
DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. Nei casi in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sullo stesso, è fatto obbligo al titolare del diritto reale, di presentare la dichiarazione relativa alla TASI su modello reso disponibile dal Comune.

Articolo 11
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

Articolo 12
SCADENZE DEL VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 (due) rate, con scadenza entro il 16 nei mesi di GIUGNO E DICEMBRE.
2. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Articolo 13
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 (dodici) euro per anno d'imposta.

Articolo 14
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 15
ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario , entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 16 **RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 14.

Articolo 17 **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tributi e di TASI.

CAPITOLO 4

Regolamento componente “**TARIP**”

(Tariffa rifiuti puntuale di natura corrispettiva ex art.1 comma 668 Legge 27 dicembre 2013 n. 147)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Istituzione della tariffa
- Art. 3 - Determinazione della tariffa
- Art. 4 - Presupposti per l'applicazione della tariffa
- Art. 5 - Superfici soggette a tariffa
- Art. 6 - Superfici non soggetti a tariffa
- Art. 7 - Esenzioni
- Art. 8 - Applicazione della tariffa in funzione del mancato svolgimento del servizio
- Art. 9 - Obbligazione tariffaria

TITOLO II - SISTEMA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE

- Art. 10 - Tariffa di riferimento
- Art. 11 - Determinazione della tariffa puntuale
- Art. 12 - Componenti di costo
- Art. 13 - Metodo utilizzato
- Art. 14 - Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche
- Art. 15 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa
- Art. 16 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività
- Art. 17 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19 - Utenze non stabilmente attive
- Art. 20 - Modalità di realizzazione del servizio

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

- Art. 21 - Riduzioni della Tariffa.
- Art. 22 - Agevolazioni per la raccolta differenziata
- Art. 23 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- Art. 24 - Copertura delle riduzioni e agevolazioni
- Art. 25 - Servizi
- Art. 26 - Perdita o mancata restituzione della tessera identificativa
- Art. 27 - Conferimento dei rifiuti

TITOLO IV - PRIVACY

- Art. 28 - Il trattamento dei dati
- Art. 29 - Controlli e verifiche

TITOLO V - DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

- Art. 30 - Funzionario responsabile
- Art. 31 - Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione
- Art. 32 - Numero di persone occupanti i locali
- Art. 33 - Accertamenti
- Art. 34 - Riscossione
- Art. 35 - Conguagli
- Art. 36 - Sanzioni
- Art. 37 - Istanza di contestazione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 - Entrata in vigore
- Art. 39 - Abrogazioni
- Art. 40 - Riferimenti di legge

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina della Tariffa Puntuale (TARIP) diretta alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, prevista dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Articolo 2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Gestore del Servizio è istituita sul territorio comunale la Tariffa Rifiuti di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Articolo 3 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata, ai sensi dell'art.1 commi 651 e 668 della Legge n. 147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.1 comma 683 della Legge n. 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario è redatto dal soggetto affidatario di gestione dei rifiuti urbani secondo le indicazioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ed è approvato dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti indifferenziati conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. È fatta salva ai sensi del comma 666 art. 1 Legge 147/2013 l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. La tariffa, ai sensi del comma 668 art. 1 Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 4 PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu di cui al D.Lgs. 507/1997, del D.Lgs. 22/1997 (TIA1), dell'art.238 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 (TIA2), del Tributo Comunale sui rifiuti e sui Servizi di cui al D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della tariffa, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella

risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

d) La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARIP è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale) o da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto se si tratta di aree di proprietà privata o dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare al gestore del servizio, solo in caso di variazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.
5. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Articolo 5 SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA

1. Sono soggetti a tariffa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali, (qualunque sia il loro uso), purché suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette a tariffa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 6 SUPERFICI NON SOGGETTI A TARIFFA

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente

l'esercizio dell'attività sportiva.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 7 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tariffa:

a) gli edifici adibiti a scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, comunali e paritarie. Resta ferma la disciplina della tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente al Comune, che lo trasferirà a sua volta al soggetto gestore un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie;

b) locali e le aree per i quali la tariffa sarebbe integralmente a carico del Comune;

c) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto;

d) i locali, già assoggettati alla tariffa per l'utenza domestica, che sono utilizzati da professionisti o artigiani c/terzi le cui attività sono svolte all'interno delle proprie abitazioni e non determinano produzione di rifiuti.

2. L'esenzione di cui ai punti c) e d) del comma 1 è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto.

Articolo 8 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DEL MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La TARIP è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 9 OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione, se la denuncia di cessazione è presentata entro i termini previsti dall'art. 31 comma 4).

2. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, comunicata oltre i termini previsti dall'art. 31 comma 4), dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, la tariffa non è dovuta se l'utente dimostri che la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale dimostrazione o in mancanza della denuncia di cessazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

5. Il gestore in collaborazione con il Comune procede alla chiusura d'ufficio delle posizioni nel caso di emigrazione in altro Comune di tutto il nucleo familiare nel caso in cui i locali siano stati occupati a titolo di locazione; contestualmente viene attivato l'accertamento nei confronti del proprietario dei locali.

TITOLO II - SISTEMA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE

Art. 10 TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione di cui all'art. 3, comma 4 del presente Regolamento.

2. Le forme tecniche di misurazione indiretta delle produzioni dei rifiuti, per ogni tipo di utenza, mediante il calcolo del peso specifico per raccolta moltiplicato il volume conferito, consentono di determinare la quota variabile per ogni utenza.

Art. 11
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE

1. Il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
3. La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + ACC + CRT_f + CRD_f$$

dove:

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
CGG = Costi Generali di Gestione
CCD = Costi Comuni Diversi
AC = Altri Costi
CK = Costi d'uso del Capitale
ACC = Fondo rischi svalutazione crediti
CRT_f = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte fissa
CRD_f = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte fissa

4. La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TV = CRT_v + CTS + CRD_v + CTR$$

dove:

CRT_v = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte variabile.
CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU.
CRD_v = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte variabile.
CTR = Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia.

Art. 12
COMPONENTI DI COSTO

1. Le componenti di costo della tariffa sono definite come segue:

Costi operativi di gestione - CG

a) **CGIND** = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
In tali costi sono compresi: **CSL, CRT_f, CRT_v, CTS, AC**

b) **CGD** = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
In tali costi sono compresi: **CRD_f, CRD_v, CTR**

Nel computo dei costi **CGD** non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI qualora venga corrisposto il relativo contributo;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

Costi Comuni - CC

In tali costi sono compresi: **CARC, CGG, CCD**

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

Costi d'uso del Capitale - CK

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

Accantonamenti

- a) Viene previsto l'accantonamento per un fondo rischi su crediti di utenze che potrebbero essere dichiarati inesigibili.
- b) Il gestore del servizio rifiuti deve evidenziare tutte le voci di costo che hanno determinato l'entità del servizio preposto. Nel caso di smaltimento di rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, il soggetto gestore dell'impianto dovrà evidenziare, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

Art. 13

METODO UTILIZZATO

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:
 - a) utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
 - b) utenza non domestiche comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..
2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.
3. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti.
4. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 e 3 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 14

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 1b allegata al DPR 158/99.
3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 15

DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in categorie di attività, approvate annualmente con la stessa delibera che approva le tariffe, in relazione alla loro destinazione d'uso tenendo conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (Kc) da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 3b allegata al DPR 158/99.
3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.
4. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel corso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di produttività assegnato.

Art. 16

ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.17, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.).

Art. 17

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot} (n) * Ka (n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot} (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la quantità di rifiuto prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVd (n) = Quv * Cu$$

dove:

TVd (n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Art. 18

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc (ap)$$

dove:

Tfnd (ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Qapf = Ctapf / \Sigma_{ap} S_{tot} (ap) * Kc (ap)$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

S_{tot} (ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVnd = Cu * Quv$$

dove:

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica.

Cu = costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Quv = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica.

Art. 19

UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono:
 - per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero che, nel corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi.
 - per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e/o private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 18 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto di autorizzazione o se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La tariffa viene determinata su base giornaliera relativamente alla categoria di riferimento con un minimo imponibile di Euro 15.
3. Per le utenze domestiche non stabilmente attive, sono associati ai fini del calcolo della tariffa:
 - a) nucleo 1 per superfici fino a 40 metri quadrati;
 - b) nucleo 2 per superfici da 41 a 70 metri quadrati;
 - c) nucleo 3 per superfici da 71 a 100 metri quadrati;
 - d) nucleo 4 per superfici superiori a 101 a 150 metri quadrati;
 - e) nucleo 5 per superfici da 151 a 200 metri quadrati;
 - f) nucleo 6 per superfici superiori a 200 metri quadrati.A queste sarà applicata la riduzione di cui all' art. 21, comma 2 .

Art. 20

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.
2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati.

Per tale misurazione il Comune può utilizzare uno dei seguenti sistemi:

2a - Sistema a transponder (per Comuni con bidoni/sacchi con RFID)

L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori stabili e/o a sacchi a perdere, utilizzati per più conferimenti dallo stesso utente, esempio contenitori rigidi di diverse capacità.

Con l'applicazione del sistema, avviene comunque l'associazione del codice RFID tag all'utente, attribuendo inoltre il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla fatturazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono automatizzate e non richiedono alcun intervento manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata determinando il peso specifico medio per periodo di fatturazione.

Possono essere utilizzati contenitori condominiali e per questo la capacità totale sarà distribuita su tutti gli utenti in relazione al nucleo familiare.

2b - Sistema con codice a barre (per Comuni con sacchi con cartellino a codice a barre)

Gli utenti, per la raccolta della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, hanno a disposizione: sacchi che possono essere di diversa capacità volumetrica (da 110 litri e da 50 litri), relative fascette per la chiusura, cartellini con codici a barre di identificazione ed una tessera identificativa.

Ai sacchi della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, da conferire al sistema di raccolta porta a porta, devono essere applicati i cartellini con codice a barre, ad esclusione di quelli azzurri utilizzati per la raccolta dei pannolini, che permetteranno di attribuire in modo univoco al singolo utente o al condominio la produzione dei rifiuti contenuti.

L'azienda che effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, all'atto del ritiro dei rifiuti presso le utenze, per mezzo dei suoi operatori, preleva i cartellini e al termine della raccolta li consegna al gestore del servizio rifiuti, unitamente alle pesate complessive associate al servizio di raccolta svolto. Il gestore del servizio rifiuti in modo automatico, provvederà a determinare il peso specifico medio per periodo di fatturazione, che sarà utilizzato per il calcolo del peso dei rifiuti consegnati da ogni singola utenza a cui è associato ogni cartellino.

Il materiale per la raccolta della frazione "resto" rifiuti indifferenziati, dovrà essere ritirato presso lo sportello attivo nel Comune.

3. Nei casi di elevati quantitativi di rifiuti indifferenziati prodotti è previsto, per le utenze che presentino esplicita richiesta, l'uso contenitori con diversa capacità volumetrica predisposti per la raccolta dei sacchi della frazione resto, rifiuti indifferenziati.
4. Per la raccolta dei rifiuti differenziati, gli utenti hanno a disposizione appositi contenitori. Per alcuni tipi di rifiuti differenziati, i contenitori potranno essere predisposti direttamente dal gestore del servizio. I rifiuti differenziati potranno anche essere conferiti direttamente dalle utenze domestiche presso l'Ecocentro. Per le attività i conferimenti sono disciplinati da un'apposita Convenzione.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 21

RIDUZIONI DELLA TARIFFA

1. La tariffa è ridotta per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:
 - a) fino al 60% per locali o aree soggetti a tariffazione, destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, mutualistiche, benefiche, ospedali, istituti pubblici di ricovero, assistenziali, collegi, convitti, conventi e cooperative sociali, parrocchie (escluse le superfici adibite a culto di cui all'art.7 – comma 1 lett.c);
 - b) del 60% quando i locali o le aree soggetti a tariffazione sono distanti più di 500 metri dal punto di raccolta.
2. La tariffa è ridotta del 30%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:
 - a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione.
 - b) per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;
 - c) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La tariffa è ridotta del 20%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:
 - a) per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio. Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali, la relativa pratica e la presentazione della richiesta di rinnovo entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno mediante la compilazione dell'apposito modulo. Agli utenti che fanno richiesta di riduzione per la pratica del

compostaggio domestico non sarà consegnato l'apposito contenitore per il conferimento della frazione organica compostabile al servizio di raccolta porta a porta.

b) per utenze che svolgono attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati esclusi dalla privativa comunale.

4. La tariffa è ridotta del 50% per la quota fissa e del 50% per la quota variabile per locali o aree di produzione, nel caso di utenze non domestiche che producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, il Comune si riserva la facoltà di applicare delle riduzioni per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
6. Le utenze interessate di cui ai commi 3b e 4 e 5 devono presentare richiesta di riduzione o di rinnovo della riduzione entro il 31 Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali di cui ai commi 3b e 4. La detrazione della tariffa sarà determinata a consuntivo e contabilizzata a conguaglio con la fatturazione dell'anno successivo.
7. Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa richiesta. dichiarazione.
8. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni regolamentari del Comune.
9. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 Ottobre di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1, 2. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.
10. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.

Art. 22

AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per la raccolta differenziata viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. E' possibile prevedere incentivi per chi conferisce i rifiuti differenziati all'Ecocentro, a condizione che quest'ultimo sia dotato di uno specifico sistema di pesatura e sia disciplinato da un apposito Regolamento.

Art. 23

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della quota fissa della tariffa.
2. I soggetti che, dietro specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali, risultino avere titolo per la concessione del sussidio, sono le persone singole e i nuclei familiari riconosciuti idonei in base alla normativa ISEE, secondo i parametri annualmente stabiliti dall'organo esecutivo con l'atto con cui vengono definite le fasce ISEE e a seguito di valutazione/relazione dei servizi sociali del Comune.

Art. 24

COPERTURA DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le somme corrispondenti alle riduzioni/agevolazioni di cui agli art. 21 comma 1, lettera a), comma 3 lettera a) e art. 23 dovranno essere previste in un capitolo di spesa a parte da inserire nel Bilancio comunale. tali importi non potranno eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio ai sensi del comma 660 dell'art. 1 Legge 147/2013. In questo caso la copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI e saranno specificatamente indicate nel Piano Finanziario.

Art. 25

SERVIZI

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:
 - a) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
 - b) distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti;
 - c) consegna della tessera di identificazione;

- d) sportello aperto al pubblico per eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o per la distribuzione del materiale informativo;
 - e) organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare i cittadini circa le problematiche dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre la produzione e aumentare la differenziazione.
2. La tessera identificativa di cui al comma 1 lettera c) ha le seguenti funzioni:
- identificazione automatica dell'utente che si presenta allo sportello del gestore del servizio rifiuti;
 - chiave d'accesso all'Ecocentro ed al servizio di raccolta differenziata che vi si svolge;
 - validità illimitata in quanto non vengono stampati dati che possono variare nel tempo.

Art. 26

PERDITA O MANCATA RESTITUZIONE DELLA TESSERA IDENTIFICATIVA

1. In caso di perdita della tessera identificativa il contribuente deve denunciarne lo smarrimento al gestore del servizio rifiuti e richiedere allo stesso un duplicato. Il costo per la stampa della nuova tessera verrà addebitato in fattura a € 2,50.
2. In caso di cessazione dell'utenza il contribuente dovrà restituire al gestore del servizio rifiuti la tessera magnetica identificativa, il materiale necessario alla raccolta differenziata e gli eventuali cartellini con codice a barre non utilizzati.

Art. 27

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i contenitori e/o sacchi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in base alle modalità previste all'art. 20 del presente regolamento.
3. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il sistema di gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati contenuto nell'opuscolo consegnato dall'Amministrazione comunale a tutte le utenze.

TITOLO IV - PRIVACY

Art. 28

IL TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione dei ruoli per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati così come dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 è effettuato dal gestore del servizio rifiuti nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede, ad inviare al gestore del servizio rifiuti le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 30 e 19 comma 3 del D.Lgs n. 196/2003.
4. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ad ogni contribuente deve essere inviata un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.
5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.Lgs 196/2003, ovvero, quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, purchè la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal gestore del servizio rifiuti.
8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.
9. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia residenza e non compare più nelle banche dati comunali.

Art. 29
CONTROLLI E VERIFICHE

1. Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sulla validità delle denunce uniche dei locali e sulle utenze la cui produzione della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, è risultata pari a 0 (zero).
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il gestore può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante proprio personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Per la legittimità dei controlli è necessario:
 - indicare in un documento – Convenzione tra Comune e società incaricata, provvedimento amministrativo, atto di diritto privato - il "responsabile" del trattamento dei dati personali raccolti nel corso del controllo;
 - identificare per iscritto, come "incaricati" del trattamento, i dipendenti della struttura privata fissando l'ambito delle operazioni che essi possono compiere in relazione ai dati del contribuente;
 - ottenere l'autorizzazione del Sindaco per accedere ai locali;
 - inviare il relativo avviso all'interessato almeno 7 giorni prima della verifica (art. 71 D.Lgs. 507/93).

TITOLO V - DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 30
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Sindaco designa il funzionario responsabile ai sensi dell'art. 1, commi 692, 693 della Legge 147/2013. In caso di affidamento a terzi del servizio il responsabile è il rappresentante legale del gestore del servizio rifiuti.

Art. 31
DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

1. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche concernenti la variazione di uno degli elementi necessari per il calcolo della tariffa (superficie, nucleo e tipo di attività), gli utenti devono sottoscrivere la denuncia unica dei locali ed aree tariffabili su modulo predisposto e disponibile sia presso gli uffici del gestore del servizio rifiuti che presso gli uffici comunali.
2. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale,
3. All'atto della dichiarazione viene rilasciata copia della denuncia.
4. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento ai sensi del comma 684 dell'art. 1 Legge 147/2013.
5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione, devono essere correlate da documentazione comprovante le modifiche richieste, è possibile in sostituzione della documentazione richiesta, la presentazione di autocertificazioni in conformità alla normativa vigente.
6. La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno, nonché quella di cui all'art. 32 comma 3, produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è verificata. Nel caso in cui la denuncia venga presentata in ritardo la variazione non avrà effetto per le annualità già conguagliate, fatta salva l'attività di accertamento di cui all'art. 33.

Art. 32
NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

1. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a quello indicato dall'art. 19 comma 3.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero di persone indicate nella denuncia originaria. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'ufficio tariffa del CCN, presentando apposita denuncia di variazione entro il termine di cui all'art. 31 comma 4). Tale denuncia deve essere presentata solo in caso di variazioni che comportano cambio di intestazione dell'utenza e per quelle non registrate negli archivi anagrafici.

Art. 33
ACCERTAMENTI

1. Il gestore svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.
3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se queste comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
4. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
5. Il contribuente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a pagare una sanzione di un importo inferiore a quella in cui incorreranno gli evasori scoperti dagli accertamenti.

Art. 34
RISCOSSIONE

1. Essendo stati realizzati nel territorio comunale sistemi di gestione con misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, col presente regolamento si prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, soggetta ad IVA, di cui al comma 668 dell'art.1 della Legge 147/2013, applicata e riscossa dal gestore del servizio rifiuti nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
2. Il gestore del servizio rifiuti provvederà alla riscossione, anche coattiva, della tariffa nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
3. La fattura non viene emessa per importi uguali o inferiori a 2,50 euro al lordo di IVA, addizionale provinciale.
4. Il versamento della TARIP di natura corrispettiva verrà effettuato in numero tre rate (due di acconto ed una di conguaglio) con bollettino postale, MAV e Rid. Con distinto atto della Giunta Comunale sono determinate le scadenze della TARIP prevedendo la possibilità di pagare l'acconto anche in un'unica rata. Nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore ai 60 Euro sarà comunque previsto il pagamento in un'unica rata.
5. Le fatture sono spedite, a cura del gestore del servizio rifiuti, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.
6. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato 'moroso'. Il gestore del servizio rifiuti, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il gestore del servizio rifiuti procederà al recupero del credito nelle forme consentite dalla normativa, dandone comunicazione all'ufficio tributi del comune.
7. Qualora l'utente non effettui il pagamento della rata nel termine ivi indicato, il gestore del servizio rifiuti, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente regolamento, oltre al pagamento del tributo dovuto, addebita all'utente interessi di mora calcolati su base annuale e pari al Tasso Legale di riferimento vigente nonché le eventuali spese di notifica sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.
8. Su richiesta del contribuente, il gestore del servizio rifiuti, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili, elevabili fino a 24 per importi superiori ad € 20.000,00. Il numero delle rate sarà determinato anche in ragione dell'importo complessivo dovuto. Se l'importo è superiore ad € 10.000,00, la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente.
9. Le somme dovute potranno, di norma, essere rateizzate come segue:
 - fino a € 500,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili;
 - da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
 - da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili;
 - da € 5.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - oltre € 20.000,01 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
 - in caso di richiesta di dilazione straordinaria oltre le 24 rate mensili è necessario acquisire il parere del Comune di competenza attraverso atto formale.
10. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

- b) l'intero importo, ancora dovuto, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 c) il carico non può essere più rateizzato.

Sulla rateazione accordata sono applicati gli interessi nella misura del vigente tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35 CONGUAGLI

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è prevista, a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo, una fatturazione di conguaglio compensativo.
2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella fatturazione di cui al comma 1).
3. Le cessazioni in corso dell'anno saranno regolate immediatamente applicando le tariffe in vigore.

Art. 36 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Tale sanzione è determinata dal gestore del servizio in relazione alle singole fattispecie con un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 500, salvo che per le seguenti fattispecie per le quali si applicano i seguenti minimi e massimi:

Fattispecie / Minimo / Massimo

- Tardiva presentazione della denuncia di attivazione utenza / € 25,00 / € 150,00
 - Omessa presentazione della denuncia di attivazione utenza da parte delle utenze € 50,00 / € 500,00
 - Infedele dichiarazione / € 50,00 / € 300,00
 - Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa / € 50,00 / € 300,00
 - Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 Legge 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso / euro 100 / euro 500.
3. Ai fini della quantificazione della tariffa da recuperare il gestore del servizio rifiuti, per la quota fissa della tariffa applicherà le tariffe previste per la corrispondente categoria dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e al tipo di attività per le utenze non domestiche, sulla base della superficie rilevata, ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.
 4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento della tariffa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
 5. Per le seguenti violazioni si procederà all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) mancata pratica del compostaggio domestico: recupero della riduzione applicata e maggiorazione del 100% sulla tariffa intera;
 - b) uso di sacchi e contenitori, aperti che non rispettano il volume previsto: € 100,00;
 - c) conferimento di materiale non conforme alla tipologia del contenitore della raccolta differenziata: da € 100,00 a € 300,00;
 - d) smaltimento rifiuti non conforme a quanto stabilito dal presente regolamento (es. smaltimento per combustione, smaltimento in altri Comuni, conferimento rifiuti per i quali è effettuato il servizio porta a porta, presso l'ecoarea, ecc.) da € 100,00 a € 300,00;
 - e) l'abbandono di rifiuti solidi urbani ed assimilati sul territorio comunale:
 - f) da € 200,00 a € 800,00 se trattasi di rifiuti speciali e/o ingombranti
 - g) da € 74,00 a € 296,00 se trattasi di rifiuti domestici non pericolosi e non ingombranti.
 - h) Mancata produzione non giustificata di resto secco:
 - i) da € 100,00 a € 300,00 per le utenze domestiche
 - j) da € 150,00 a € 500,00 per le utenze non domestiche
 6. Nei casi di totale assenza di conferimenti della frazione secca non giustificate, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

Categoria	Descrizione Categoria	Volume/annuo
1R	NUCLEO 1	900
2R	NUCLEO 2	1.600
3R	NUCLEO 3	2.000
4R	NUCLEO 4	2.500
5R	NUCLEO 5	2.900
6R	NUCLEO 6	3.100

b) per le utenze non domestiche, la produzione verrà determinata sulla base dei coefficienti ministeriali di cui al DPR 158/99 (Kd minimi) della categoria di attività corrispondente ridotti del 50%.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I° della legge 24.11.1981 n° 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Con provvedimento successivo la G.C. determina i coefficienti delle categorie sperimentali assimilandole a quelle previste dal DPR 158/99.

Art. 37

ISTANZA DI CONTESTAZIONE

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al gestore del servizio rifiuti contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il ricevente l'istanza, risponde in forma scritta alla stessa, entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2014 e si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con essa in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39

ABROGAZIONI

1. Alla data di entrata in vigore della tariffa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tariffa relativa alle annualità pregresse.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 40

RIFERIMENTI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013, al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.